



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123

n. 33 del 23 settembre 2002



Sommario

- **Finanziaria: mercoledì il Siulp a Palazzo Chigi**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: "tassi ai minimi storici"**
- **Ruoli Tecnici: finalmente gli scrutini**
- **Mobilità a domanda: il Siulp chiede la verifica di alcune modalità e criteri**
- **Festività particolari, personale aeronavigante e trattamenti "congelati": arrivano gli arretrati**
- **Missioni: chiarimenti importanti**
- **Vice Sovrintendenti: quesiti sulla decorrenza delle immissioni in ruolo**

Finanziaria: il Siulp a Palazzo Chigi

Il Governo ha convocato il Siulp e le altre organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza per illustrare le linee guida della Legge di bilancio relativa all'esercizio 2003; la riunione si terrà alle ore 10,30 di giovedì 26 settembre prossimo a Palazzo Chigi.

In quella sede il Siulp rivendicherà, ancora una volta e come sempre, il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Esecutivo nel corso della trattativa contrattuale ed, in particolare, quelli contenuti nelle dichiarazioni d'impegno e dei protocolli d'intesa collegati all'accordo.

Il riferimento è, in primo luogo, all'incremento delle risorse finanziarie già attribuite dalla finanziaria 2002 al provvedimento sulla "parametrazione stipendiale", assolutamente indispensabile se si vuole assicurare un reale riconoscimento al lavoro degli operatori della sicurezza.

Sarà inoltre necessario che, « ... mediante l'utilizzo delle somme stanziare per il recupero della differenza tra inflazione reale e programmata per gli anni 2000 e 2001, che consentirà di riconoscere un ulteriore incremento dello 0,99%, venga operata anche la revisione dell'istituto dell'assegno funzionale, allo scopo di abbassare le attuali fasce di attribuzione almeno a 17 e 27 anni di anzianità di servizio ... eventualmente incrementare la consistenza economica del beneficio ... introdurre una nuova fascia di anzianità di servizio ... computare, per il raggiungimento dei citati periodi, il servizio "comunque prestato" al fine di eliminare l'attuale disallineamento con il personale delle Forze Armate».

Chiederemo inoltre che il Governo, come recita una delle citate dichiarazioni d'impegno, « ... nel quadro delle misure intese a garantire concretamente la specificità del personale appartenente alle Forze di Polizia ... », predisponga ed attui iniziative idonee a « ... riconoscere le peculiari responsabilità, gli specifici disagi... », non dimenticando « ... le tematiche inerenti l'assetto degli attuali ruoli del personale ... in presenza di accertate situazioni non adeguatamente disciplinate dai provvedimenti di riordino delle carriere ... » e che in tale contesto vi è l'impegno a valutare « ... anche le posizioni, i gradi e le qualifiche apicali dei ruoli, nonché le posizioni degli appartenenti ai corpi già militari».

Non verranno certamente trascurate le tematiche relative alla formazione ed aggiornamento professionale, all'incremento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche e logistiche, oltre che alla tutela del personale, da attuarsi anche mediante la « ... riconsiderazione del complessivo problema delle risorse ... destinate alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento delle proprie attività istituzionali ... » ed alla « ... semplificazione delle procedure per il rimborso delle spese legali in caso di procedimenti giudiziari connessi ad attività di servizio».

Dell'esito dell'incontro daremo come sempre tempestiva notizia attraverso il nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, ove è possibile consultare, nello spazio speciale dedicato ai contratti, le dichiarazioni di impegno collegate al vigente contratto.


 Euro
 Cessioni
 Quinto

IN CONVENZIONE

SIULP

TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

 Numero Verde
800-754445

 Sito Internet
www.eurocq.it

 Servizio clienti
0655381111
Direzione Generale di Roma
 EUROCCQ di Marin Clara
 L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Ruoli Tecnici: finalmente gli scrutini

Con nota n. 333-E/270/.0/5 prot. n. 504 del 12 settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato l'ordine del giorno della riunione del 20 settembre di alcune delle Commissioni previste per il personale appartenente ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato.

All'ordine del giorno della **Commissione Periti Tecnici** finalmente le quattro selezioni per la promozione alla qualifica di Perito Tecnico Superiore della Polizia di Stato, per contingenti di 40 posti l'anno per quattro anni a partire dal 1995, previste dell'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 al fine di sanare, almeno in parte, alcune delle note sperequazioni esistenti.

Anche l'ordine del giorno della **Commissione Orchestrali** della Banda Musicale scrutini molto attesi; in particolare:

- scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 1998, di 10 Orchestrali 2[^] parte "A" – Perito Tecnico Capo della Banda Musicale, per la promozione alla qualifica di Perito Tecnico Superiore;
- scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 1998, di 5 orchestrali 3[^] parte "A" – Perito Tecnico Capo della Banda Musicale, per la promozione alla qualifica di Perito Tecnico Superiore;
- scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 2000 di 5 Orchestrali 2[^] parte "B" – Perito Tecnico Capo della Banda Musicale, per la promozione alla qualifica di Perito Tecnico Superiore.

La Commissione **Operatori e Collaboratori Tecnici** è stata infine chiamata a pronunciarsi sulla nomina in ruolo di 968 operatori tecnici della Polizia di Stato.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "circolari" la nota in termini e nell'area "legislazione" il d.Lgs. 197/1995 ed il d.Lgs. 53/2001.

Mobilità a domanda: il Siulp chiede la verifica di alcune modalità e criteri

La nuova disciplina della mobilità a domanda del personale della Polizia di Stato, introdotta dalla circolare N. 333-A/9802.B.B.5.4 del 12 gennaio 2001, ha tra l'altro previsto che, *«Al fine di garantire parità di trattamento a tutti i dipendenti attraverso la predisposizione di graduatorie uniche, anche il personale che aspira al trasferimento in una sede diversa della stessa provincia in cui presta servizio, dovrà inoltrare istanza al competente Servizio della Direzione Centrale... »*.

Come noto, sino a quel momento, i provvedimenti di accoglimento/diniego delle domande del personale che intendesse essere trasferito, ad esempio, da un Commissariato distaccato ad un altro, venivano in linea di massima adottati dal Questore della Provincia e, nell'ambito dei Compartimenti in cui sono articolate le Specialità della Polizia di Stato, dai rispettivi Dirigenti.

La graduatoria ministeriale era già allora basata principalmente sull'anzianità di sede" e faceva riferimento, in linea di massima, alla "permanenza in sede conseguente ad assegnazione a domanda", intesa come servizio prestato presso uffici o reparti ubicati nell'ambito della medesima Provincia.

Per sede di servizio si sarebbe viceversa dovuto intendere il "Comune ove ha sede l'ufficio o reparto di appartenenza", in quanto proprio in questi termini si esprimeva, sin dalla sua entrata in vigore, il

l'articolo 33 del d.P.R. 26 ottobre 1985, n. 782, vale a dire il Regolamento di servizio dell'Amministrazione della p.s..

Tale assunto è stato poi esplicitamente ribadito dalla circolare telegrafica N. 333-A/9802.B.B.5.4, diramata dalla medesima Amministrazione centrale il 12 settembre 2001.

E' così accaduto che numerosi dipendenti, il cui fine principale era essere trasferiti in altre province, spesso molto distanti da quelle ove prestavano servizio, nel corso degli anni si siano spostati, all'interno di quelle richiamate province, al solo fine di addivenire ad un temporaneo e parziale miglioramento delle proprie condizioni di vita.

Al personale interessato, che ha ottenuto tali movimentazioni agendo nella consapevolezza di non pregiudicare, in forza dei criteri allora adottati dall'Amministrazione, la propria posizione nell'ambito della graduatoria nazionale, l'anzianità di sede dovrebbe dunque essere computata con il nuovo criterio solo a partire dal 12 gennaio 2001, data della sua adozione; i periodi di servizio prestati, prima di tale data, in sedi di servizio ubicate nella medesima provincia, andrebbero pertanto tra loro sommati.

Il Siulp chiede al Dipartimento della pubblica sicurezza di riconsiderazione le posizioni interessate e, sempre con riguardo ai trasferimenti a domanda di competenza ministeriale, ma da effettuarsi nell'ambito dello stesso Comune, (ad esempio da Questura a Specialità o viceversa), l'emanazione di disposizioni idonee a garantire l'adozione di criteri il più possibile oggettivi ed uniformi in merito alla modalità di presentazione delle istanze ed all'adozione dei relativi provvedimenti.

E' stata infine sollecitata l'emanazione di una circolare che comunichi agli uffici periferici il di fatto avvenuto differimento dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, come peraltro già avvenuto lo scorso anno e riportato nella citata circolare telegrafica del 12.9.2001, consultabile, come la nota del 12.1.2001, nell'area "circolari" del nostro web www.siulp.it, ove è altresì possibile consultare il d.P.R. 782/1985.

Festività particolari, personale aeronavigante e trattamenti "congelati": arrivano gli arretrati

Con circolare telegrafica n. 333-G/CONTR. C.D.I./N. 22/02 del 18 settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fornito alcune precisazioni successive all'emanazione della precedente nota n. 333-G/CONTR 2002 del 6 agosto 2002.

In particolare viene reso noto che, con la prossima mensilità di settembre, il CENAPS provvederà all'aggiornamento della misura del compenso relativo al servizio prestato nelle **particolari festività**

individuare dall'art. 12, comma 2 (Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno) del d.P.R. 164/02.

Come noto la nuova misura è fissata in 40 euro e la data da cui decorre tale nuova misura è il 1° gennaio 2002.

Pertanto il Centro Elettronico, con la corrente mensilità, procederà alla corresponsione delle differenze spettanti in applicazione delle nuove misure del compenso in argomento.

Con riferimento alla festività del 2 giugno, che a partire da quest'anno viene compresa tra quelle considerate "particolari" ai fini della corresponsione della prevista indennità, gli uffici amministrativo contabili dovranno effettuare le dovute segnalazioni al Centro Elettronico al fine di poter corrispondere al personale interessato il relativo compenso e, qualora per il servizio prestato nella suddetta giornata fosse stata liquidata l'indennità di presenza festiva, gli uffici interessati dovranno procedere, con contabilità manuale, al recupero (si presume in compensazione) di quanto corrisposto.

Anche per il **personale aeronavigante** (reparti volo, squadre nautiche, NOCS, ecc.) sono in arrivo competenze arretrate sull'indennità pensionabile, che saranno commisurate al 100% della differenza della misura prevista dall'articolo 5, lettera a), del d.P.R. 164/2002 e quella precedentemente in vigore.

Questa prassi si è resa necessaria in quanto le procedure informatizzate in uso non sono idonee ad applicare i criteri di cumulabilità tra l'indennità pensionabile e l'indennità di aeronavigazione di cui al combinato disposto degli articoli 3, legge 20 marzo 1984, n. 34 ed 1, legge 5 agosto 1978, n. 505.

Come noto al dipendente devono essere corrisposte entrambe le indennità, una in misura intera e l'altra al 50%; la scelta dell'indennità da corrispondere al 50% va effettuata sulla base del criterio della maggiore convenienza per il dipendente.

Gli uffici amministrativo contabili dovranno pertanto ricostruire la posizione di ogni interessato, procedendo contestualmente alla liquidazione degli arretrati spettanti in applicazione del d.P.R. 164/2002 ed al recupero dell'eventuale differenza di indennità pensionabile in tutti quei casi in cui, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio di quest'anno, ciò risulti più favorevole per il personale interessato; a tale riguardo sarà emanata a breve un'apposita circolare.

Con la mensilità di agosto scorso il CENAPS ha infine

provveduto, sulla base delle informazioni in suo possesso ed esclusivamente al personale la cui retribuzione ha subito il "congelamento" con decorrenza successiva al 1° gennaio 2002, a liquidare al personale la cui retribuzione abbia subito un "**congelamento**" gli eventuali arretrati spettanti fino alla data di decorrenza dell'evento che ha determinato il "congelamento" medesimo (ad esempio: il personale che sia sospeso dal servizio o si trovi in aspettativa speciale, in attesa di passaggio ad altra amministrazione per inidoneità al servizio di Polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339).

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nell'area "circolari" e nell'area "legislazione", le note citate, la legge 505/1978, la legge 34/1984, il d.P.R. 339/1982 ed il d.P.R. 164/2002.

Missioni: chiarimenti importanti

Il Siulp è intervenuto sul Dipartimento della pubblica sicurezza al fine di richiedere l'emanazione di una urgente circolare, da indirizzare agli uffici periferici, ove si chiarisca come le disposizioni contenute nel comma comma 9° dell'articolo 7 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, nel prevedere una preventiva autorizzazione dell'«... *Amministrazione, necessaria ad ottenere, a richiesta dell'interessato... oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente ...* » facciano riferimento NON all'Amministrazione centrale, ma ai centri di spesa territorialmente competenti (ad esempio gli uffici amministrativo contabili) e, previi accordi tra detti centri e gli uffici, ai dirigenti degli uffici medesimi.

Con riferimento alla non frazionabilità di detta somma forfetaria e ad altre tematiche attinenti comunque all'argomento, il Siulp ha poi fatto presente la necessità di un incontro preliminare, inteso ad individuare modalità applicative idonee ad evitare il verificarsi di particolari situazioni in cui potrebbero concretizzarsi sperequazioni; infatti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 333-G/CONTR 2002 del 6 agosto 2002, il dipendente che, dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a fruire del trattamento forfetario, debba, per sopravvenute quanto imprevedute esigenze, far rientro in sede prima di aver compiuto le prime 24 ore di missione, si troverebbe a non ricevere alcun indennizzo ed a vedersi inoltre negato il rimborso delle spese eventualmente sostenute per i pasti.

La circolare esclude, infatti, *a priori* ogni forma di rimborso misto e, quindi, l'applicazione parziale, anche in casi eccezionali, della normativa di carattere generale sulle missioni, di cui alla legge 18 Dicembre 1973, n. 836.

La legge 836/1973 ed il d.P.R. 164/2002 sono consultabili sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area "legislazione", mentre nell'area "circolari" è consultabile la nota citata.

**Vice Sovrintendenti:
quesiti sulla
decorrenza delle
immissioni in ruolo**

Nell'imminenza dell'entrata in vigore del d.m. 1° Agosto 2002, n. 199, a quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 Settembre 2002, pervengono da più parti quesiti relativi alla decorrenza dell'immissione in ruolo (e quindi del possesso del qualifica) per i vincitori dei Concorsi per titoli (Assistenti Capo) o per titoli ed esami (appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti con almeno quattro anni di servizio) che verranno banditi per le vacanze di posti verificatesi nel ruolo dei Sovrintendenti al 31 dicembre 2000.

In base alle previsioni contenute nell'articolo 24-*quater* del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, aggiunto dall'articolo 2, d.Lgs. 12 Maggio 1995, n. 197 e modificato dall'articolo 2, d.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53, al termine del corso i frequentatori dovrebbero conseguire a Vice Sovrintendente con decorrenza *giuridica* dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza *economica* dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo; tuttavia queste disposizioni sono in parte derogate dal comma 2° dell'articolo 12 del citato d.Lgs. 53/2001, ove tra l'altro si prevede che per i concorsi relativi ai posti al 31 dicembre 2000, «l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli».

La norma prevede dunque che tutti coloro i quali risulteranno vincitori dei concorsi per i posti resisi disponibili al 31 dicembre 2000 otterranno la decorrenza giuridica ed economica della nuova qualifica a partire dal giorno in cui si concluderà il primo dei corsi cui verranno avviati detti vincitori del concorso per titoli relativo alle vacanze riscontrate al 31 dicembre 2000, esattamente come avviene, per l'aspetto economico, nella previsione ordinaria e ciò anche nell'ipotesi in cui, per problematiche connesse alla ricettività degli Istituti di istruzione, i vincitori dei concorsi 31.12.2000 venissero avviati alla frequenza dei corsi in più scaglioni successivi.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" sono consultabili il d.m. 199/2002, il d.P.R. 335/1982, il d.Lgs. 197/1995 ed il d.Lgs. 53/2001.

